PROROGA DEI TERMINI INDICATI NEL SECONDO COMMA DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1971, N. 291

Art. 1-bis

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, quale risulta sostituito dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 1 giugno 1971, n. 291, devono intendersi nel senso che non abbiano modificato il trattamento fiscale di maggior favore in materia di imposta di consumo sui materiali da costruzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, dall'articolo 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della legge 1 giugno 1971, n. 291
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-termini-indicati-nel-secondo-comma-dell-art-15-della/art-1-bis/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it